

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1 – Denominazione**

"TALETE - GESTIONE SII ATO 1 - Società per Azioni" è una società di diritto privato a partecipazione pubblica totalitaria costituita per la gestione di servizi di interesse economico generale e di servizi strumentali a favore dei soci pubblici. La società, retta nella forma di "in house providing", è soggetta oltre che alle disposizioni del presente Statuto, alle disposizioni del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e del Testo Unico sulle società partecipate pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016) ed alle disposizioni del Codice Civile e le norme generali di diritto privato.

La Società potrà validamente denominarsi, ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l'indicazione abbreviata "TALETE S.p.A."

**Articolo 2 - Oggetto Sociale e governance**

La Società ha per oggetto la gestione "in house" del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord Viterbo sotto la programmazione, il controllo e l'indirizzo sostanziale dell'Ente di Governo d'Ambito dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord - Viterbo, in seguito denominato E.G.A. nel rispetto delle pattuizioni riportate nella Convenzione di Gestione, con annesso Disciplinare Tecnico, sottoscritta in data 11.03.2006 ed eventuali modifiche ed integrazioni disposte dall'E.G.A..

Ai sensi dell'art 4 comma 4 del D.lgs. 175/2016, la società potrà svolgere nei confronti dei propri soci, purché previste nelle previsioni operative annuali e relazione previsionale di cui al successivo art. 8bis, esclusivamente le attività di cui all'art. 4 comma 2 lettera a), b), d) ed e) del D.lgs. 175/2016.

Pertanto ai sensi della predetta lettera a) potrà erogare Servizi Pubblici Locali sia a rilevanza economica che privi di tale rilevanza, attività ad essi complementari ed opere e lavori a loro connessi ai sensi di legge (servizi operativi e manutentivi in genere).

Ai sensi della lettera b) potrà svolgere attività di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ai sensi della lettera d) potrà progettare ed autoprodurre beni o servizi strumentali agli enti soci.

Potrà inoltre erogare servizi di committenza ai sensi della predetta lettera e).

Con riferimento a quanto sopra la Società può svolgere attività di:

- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;
- protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e per l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti alle attività di propria competenza;
- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazioni con altri enti o Società.

La Società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

La Società, per raggiungere i propri fini sociali e nel rispetto della normativa vigente, può operare anche mediante T.P.F. (Third Party Financing) e P.F. (Project Financing).

I conseguenti rapporti/affidamenti che si potranno instaurare con gli enti locali soci dovranno essere disciplinati da appositi contratti di servizio che ne stabiliscano anche la durata.

In particolare per quanto attiene al Servizio Idrico Integrato la società farà riferimento, in via esclusiva, alla Convenzione di Gestione con l'E.G.A., al Disciplinare Tecnico ad essa allegato ed ad ogni ulteriore

atto o direttiva emanati dall'E.G.A. anche in recepimento della normativa nazionale impartita dall'A.E.E.G.S.I.

La Società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività (oltre l'ottanta per cento del fatturato) per conto degli Enti Locali soci.

Nei limiti di quanto sopra la Società potrà realizzare e gestire la propria attività anche al di fuori della collettività di riferimento.

Sempre nei limiti di quanto sopra, la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, purché previsto nelle previsioni operative annuali e relazione previsionale di cui al successivo art. 8bis.

Fatto salvo quanto sopra, la società potrà inoltre:

- acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società e imprese aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civile;
- svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- svolgere attività finanziaria, immobiliare e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi;
- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado;
- per quanto strumentale ai propri fini istituzionali e nei limiti di legge inderogabili, può costituire, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo;
- operare quale concessionario o delegato degli Enti Soci per servizi lavori e forniture affidate ad essi da soggetti istituzionali;
- delegare alcuni settori di attività ai Soci e/o a terzi che abbiano i requisiti di legge.

La società assicura agli utenti ed ai cittadini la partecipazione e la informazione inerenti i servizi gestiti, individuando le forme di opportuna partecipazione dei cittadini.

### **Articolo 3 – Sede**

La Società ha sede legale in Viterbo.

Con delibera dell'Organo Sociale competente, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, nel territorio dell'intero A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo, succursali ed agenzie.

### **Articolo 4 – Durata**

La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti,

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - VERSAMENTI - CONTROLLO ANALOGO**

#### **Articolo 5 - Capitale Sociale**

Il capitale Sociale è di euro 465.972,00 (quattrocentosessantacinquemilanovecentosettantadue) rappresentato da numero 232.986 (duecentotrentaduemilanovecentoottantasei) azioni del valore nominale di euro 2,00 (due) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

La società non può variare composizione del capitale sociale e suo ammontare senza ottenerne la preventiva autorizzazione E.G.A.

La società è a totale capitale pubblico locale. Possono detenere azioni unicamente Enti pubblici locali o pubbliche amministrazioni, che dovranno mantenere il controllo finanziario e gestionale.

L'Organo Amministrativo provvederà alla stesura di apposito regolamento disciplinante, in caso di emissione di strumenti finanziari, modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le

sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

In caso di aumento di capitale Sociale, autorizzato nei termini previsti al successivo art. 10, sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti salve diverse disposizioni della stessa E.G.A.

In ogni caso è esclusa la possibilità di conferire azioni a soggetti diversi dagli Enti Locali costituenti l'E.G.A.

Oltre all'Amministrazione Provinciale di Viterbo e agli Enti intervenuti nell'atto costitutivo in qualità di Soci fondatori, hanno il diritto di acquisire la qualità di Socio gli Enti Locali dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo;

La quota della provincia di Viterbo è pari al 10% (dieci per cento), la rimanente parte della quota pari al 90% (novanta per cento) del capitale Sociale sarà ripartita tra gli Enti Locali dell'A.T.O. in proporzione alla popolazione residente presso i rispettivi Comuni, sulla base del censimento di popolazione effettuato dall'ISTAT al momento della costituzione garantendo comunque una quota azionaria non inferiore allo 0,5% per quegli Enti Locali che in ragione della popolazione rappresentata non raggiungessero tale percentuale di rappresentanza. Parimenti, anche in ragione di eventuali variazioni di composizione e ammontare del capitale sociale autorizzato, nessun socio può detenere quote superiori al 25 % (venticinque per cento) del capitale sociale.

Qualora per effetto di aumento di capitale sociale, autorizzato nei termini previsti al successivo art. 10, uno o più Enti Locali, aventi diritto, non sono in grado momentaneamente di sottoscrivere l'aumento loro assegnato, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo assumerà ruolo di socio di garanzia sottoscrivendo il capitale non opzionato con l'obbligo di trasferirlo all'Ente / agli Enti aventi diritto entro un anno.

In caso di variazione del capitale sociale autorizzato, per il calcolo di ripartizione e fermo restando i principi di ripartizione delle quote sopra indicati, si potrà fare riferimento al numero degli abitanti residenti nei singoli Enti Soci rilevati dall'ultimo censimento ISTAT disponibile al momento di detta variazione.

La qualità di azionista comporta di per se solo adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

#### **Articolo 6 - Azioni**

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Gli Enti azionisti ai sensi dell'art. 2355bis del C.C., decorso cinque anni dalla costituzione della società possono trasferire la propria partecipazione a condizione che:

- sia mantenuta almeno un'azione in vigenza dell'affidamento del proprio servizio idrico Integrato alla Talete S.p.A.;
- l'acquirente sia altro Ente locale Socio oppure altro Ente Locale appartenente al medesimo Ambito Territoriale Ottimale;
- l'Ente Locale acquirente abbia trasferito o è tenuto a trasferire il Servizio Idrico Integrato alla Talete S.p.A.;
- per effetto di precedenti modifiche della composizione del capitale sociale, il trasferimento azionario permetta o favorisca la ricostituzione delle percentuali di partecipazione previste nell'art.5 del presente Statuto.
- venga espresso il gradimento dell'Assemblea previo parere del Comitato di Indirizzo e Controllo analogo congiunto ovvero dell'Organo Amministrativo;

L'emissione di azioni con particolari diritti e la loro sottoscrizione da parte degli Enti azionisti, unitamente all'emissione di obbligazioni non convertibili, è subordinata alla preventiva approvazione del Comitato di Indirizzo e Controllo analogo Congiunto di cui al successivo art. 8ter.

Gli Enti azionisti non assegnano all'eventuale credito pignoratizio, all'usufruttuario e, salvo il caso di sequestro, al custode delle proprie azioni nel Soggetto gestore il relativo diritto di voto che rimane, in via esclusiva, in capo agli Enti azionisti stessi.

Gli Enti azionisti non affidano le proprie azioni nel Soggetto gestore a società fiduciarie.

#### **Articolo 7 – Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, in conformità alle disposizioni di legge.

### **Articolo 8 - Finanziamenti e versamenti dei Soci**

Nel caso di aumento di capitale, qualora sia trascorso il termine fissato ai sensi di legge per i versamenti, a carico degli azionisti morosi - salvo l'esercizio da parte della Società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore pro tempore, maggiorato di tre punti percentuali.

I finanziamenti dei Soci, con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della Società ma esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

### **Articolo 8bis – Governance**

#### **Indirizzo e Controllo analogo congiunto**

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente nonché in coerenza con l'art.28, comma 3 e ss. della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo, la Talete S.p.A. società in house, affidataria del Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è soggetta al controllo congiunto da parte dei propri Enti Soci analogo a quello che esercitano sui propri servizi nei termini appresso riportati.

In particolare, il controllo analogo è esercitato dagli Enti Soci mediante poteri di indirizzo e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato e dei servizi inerenti le attività previste nell'oggetto sociale.

Il suddetto Controllo si articola su due tipologie:

#### **1 - Controllo societario**

Attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

#### **2 - Controllo economico-finanziario**

Tende a indirizzare l'attività delle Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica.

Detto controllo viene attuato come segue:

##### **2.1 Preventivo**

- Con l'approvazione del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società;
- Con le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del successivo art. 10;
- Con le pattuizioni vincolanti sulla Gestione del S.I.I. contenute nella Convenzione di Gestione, con annesso Disciplinare Tecnico, sottoscritte tra la Talete S.p.A. e l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord – Viterbo cui appartengono tutti gli Enti Soci di Talete S.p.A.

##### **2.2 Concomitante**

- con l'analisi della relazione sull'andamento della gestione del primo semestre e negli eventuali indirizzi da dare al gestore sulle azioni da intraprendere nel secondo semestre;

##### **2.3 Consuntivo**

- attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

In ragione di quanto sopra, per l'esercizio del controllo analogo, tutti gli Enti Locali titolari di Capitale sociale hanno il diritto di poter esaminare atti e documenti del Gestore e indicare le linee per l'espletamento efficace del controllo analogo nel rispetto dei rispettivi ruoli ed hanno facoltà di richiedere l'immediata valutazione da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo su iniziative societarie che, dai controlli di cui ai punti precedenti, facciano emergere elementi di motivato allarme e/o nocumento al Socio stesso.

Qualora il Comitato confermi le preoccupazioni evidenziate e la Società, all'uopo interpellata, non ponga immediato rimedio alle cause che determinano i nocumenti segnalati, il Socio ha la facoltà di porre in Assemblea il Veto all'approvazione di dette iniziative.

Il controllo analogo su Talete S.p.A., ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i., è esercitato dagli Enti Locali Soci appartenenti all'A.T.O. n° 1 Lazio Nord al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra le amministrazioni comunali e gli organi amministrativi di detta società; l'attività di indirizzo e controllo:

- a) individua i comportamenti degli organi della società partecipata in house, nei confronti dei Comuni Soci e le diverse competenze degli organi dell'Ente di Governo dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo (E.G.A.) e delle amministrazioni comunali in un'ottica di governance;
- b) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house degli Enti Soci e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi della gestione di servizi di interesse comunale.

Per l'espletamento del "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento anche agli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. Salvo modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate alle norme sopra richiamate.

Resta ferma la disciplina inerente la gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di Talete S.p.A, regolata dalla Convenzione di Gestione, con annesso Disciplinare Tecnico, sottoscritta con l'Ente di Governo dell'A.T.O. n°1 Lazio Nord – Viterbo, di seguito E.G.A., che ricomprende tutti gli Enti Soci della Talete S.p.A.

Detta Convenzione di Gestione:

- è stata redatta in conformità alla Convenzione tipo di cui alla D.G.R. Lazio n° 6924 del 04.11.1997 ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale del Lazio 6/1996;
- prevede, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della medesima Legge Regionale del Lazio 6/1996, che per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento "dell'E.G.A." nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza "sul Gestore" opera, a servizio di tutti gli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord – Viterbo, la Segreteria Tecnico-Operativa, di seguito S.T.O., costituita, presso la Provincia di Viterbo - Ente responsabile del coordinamento dell'E.G.A.;
- segue le evoluzioni determinate a livello nazionale dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) e adottate dall'E.G.A.

#### **Articolo 8ter Struttura di Governance - Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto**

Il "Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto", quale organismo collegiale, rappresenta la sede del coordinamento dei soci, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società ed opera a titolo gratuito. Il Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto è composto dal Presidente della Provincia di Viterbo e da 8 Sindaci in rappresentanza degli Enti Soci di cui 4 in rappresentanza di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 4 in rappresentanza di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea ordinaria con la presenza in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti Soci, determinata sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato ed in seconda convocazione, da almeno un terzo degli Enti Soci determinato sempre sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato.

Ai fini della nomina gli Enti soci presentano una lista composta da 16 nominativi, di cui 8 supplenti, in rappresentanza degli Enti Soci di cui, il 50% in rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab ed il 50% in rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tale lista deve essere sottoscritta dai relativi rappresentati legali o da loro delegati presenti in Assemblea.

In caso di rinnovo parziale la lista dovrà contenere un numero di Sindaci pari al doppio di quelli da eleggere (di cui il 50% come membri supplenti) e con rappresentanza idonea a mantenere l'equilibrio di cui sopra.

Le delibere assembleari per l'elezione del Comitato raggiungono la maggioranza assoluta dei partecipanti determinata sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato.

I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco di un comune Socio.

Allo stesso modo decadono i delegati dei Sindaci cessati dalla carica.

I membri del Comitato o loro delegati cessano altresì in caso di mancata presenza, non giustificata, a tre sedute del Comitato.

Nei casi di decadenza sopra richiamati subentra automaticamente il membro supplente.

Qualora i membri del comitato decaduti non più sostituibili dai supplenti siano superiori al 50% dei membri effettivi, il Comitato intero decade e dovrà essere complessivamente rinominato.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto è presieduto dal Presidente della Provincia di Viterbo e viene da questi convocato per posta elettronica certificata con almeno tre giorni di preavviso. Le decisioni assunte dal Comitato assumono validità se nelle sedute sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti e vengano espresse a maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto è supportato in maniera stabile dalla S.T.O. (Segreteria Tecnica Operativa) dell'Ente di Governo dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord – Viterbo.

Ogni Ente Socio potrà comunque indicare un proprio referente a supporto dei lavori del Comitato sia in maniera stabile che occasionale.

La S.T.O., ove richiesto dal Comitato, potrà dotarsi della collaborazione di eventuali esperti di settore da individuare in ragione di specifiche competenze non rinvenute attraverso la partecipazione dei summenzionati referenti comunali.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O., unitamente ai Referenti comunali individuati e altre figure professionali di supporto eventualmente selezionate, potranno essere invitate dal Presidente del Comitato a partecipare alle sedute dello stesso con le stesse modalità di convocazione del Comitato senza diritto di voto né di rappresentanza salvo che dotati di apposita delega dal membro di Comitato impossibilitato a partecipare.

Nelle more della costituzione formale del Comitato, potrà operare in sua vece la Consulta d'Ambito costituita in sede di E.G.A.

Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.

In particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

1. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio in merito alla lista nominativa di candidati, aventi i giusti titoli, da proporre per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente o l'amministratore unico;
2. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio in merito alla:
  - validazione del Piano Operativo Annuale corredato dalla relazione previsionale predisposto dal gestore;
  - formalizzazione, ove necessario, di eventuali indirizzi, cui il gestore dovrà attenersi, per rendere validabile detto piano.
3. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio in merito alla:
  - validazione della relazione sull'andamento della gestione del primo semestre;
  - formalizzazione, ove necessario, di eventuali indirizzi, cui il gestore dovrà attenersi, sulle azioni da intraprendere nel secondo semestre.
4. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio in merito alla validazione del Bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario predisposti dall'organo di amministrazione;
5. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio sugli investimenti che comportano finanziamenti con mutui superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
6. controlla e sovrintende, sempre ai fini del controllo analogo congiunto, l'attuazione da parte dell'organo di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali, nonché si rapporta con la S.T.O. dell'E.G.A. per la verifica del rispetto delle pattuizioni vincolanti sulla Gestione del S.I.I. contenute nella Convenzione di Gestione, con

annesso Disciplinare Tecnico, sottoscritte tra la Talete S.p.A. e l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 Lazio Nord – Viterbo.

7. Ove non già di pertinenza dell'E.G.A., esprime il proprio parere obbligatorio su:
  - (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché all'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;
  - (ii) proposte sulla stipula di accordi e/o convenzioni inerenti la gestione del servizio, tra la Società e i Soci;
  - (iii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
8. esprime il proprio parere obbligatorio sull'approvazione della stipula di joint-venture di primaria rilevanza ed alleanze strategiche con terzi partner;
9. promuove incontri specifici con l'Organo Amministrativo della società necessari a rendere efficaci le azioni di indirizzo e controllo analogo congiunto;
10. fornisce supporto in occasione di ogni Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che rientrano nella sfera delle proprie competenze con particolare riferimento all'esercizio del controllo analogo congiunto.
11. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio su eventuali modifiche dello statuto e sulla composizione e valore del Capitale Sociale
12. esprime all'Assemblea il proprio parere obbligatorio in ordine ad eventuali modifiche del modello di governance aziendale.

Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni all'organo di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto.

Qualora, nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono individuati, anche su segnalazione di un singolo Socio, evidenti comportamenti omissivi della Talete S.p.A. che non consentono il regolare esercizio del controllo analogo, il Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto è chiamato ad esprimersi sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci circa l'impossibilità di esercitare efficacemente le azioni di Indirizzo e Controllo Analogo, sottoponendo ad essa le motivazioni di censura e le proposte delle azioni da intraprendere in merito.

Ai fini dell'esercizio delle azioni di indirizzo e controllo analogo congiunto e in analogia a quanto stabilito nel vigente Regolamento della Consulta d'Ambito dell'E.G.A., le sedute Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le decisioni sono espresse a maggioranza semplice

Sono comunque fatti salvi i diritti di tutti gli Enti Soci di richiedere alla Talete Spa, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati, ed ottenere report ed analisi su qualunque specifico aspetto o attività sia a carattere generale che locale.

#### **Articolo 8quater- Obblighi informativi**

Per consentire il corretto esercizio delle azioni di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto, l'Organo amministrativo della Società, entro il 31 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia alla S.T.O., al Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto, di cui all'art. 8ter e a tutti soci il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità alla Convenzione di Gestione con annesso Disciplinare Tecnico, sottoscritta con l'E.G.A.

Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa fonte finanziaria di copertura;
- il programma delle assunzioni, degli incarichi e delle collaborazioni a qualunque titolo;
- le previsioni del risultato economico di esercizio atteso;
- il prospetto di previsione economico (Budget) e finanziario redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'Organo Amministrativo della Società approva altresì, relativamente al primo semestre, una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate.

La relazione sul primo semestre contiene inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso, ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause.

#### **Articolo 8quinquies - Obblighi specifici della società partecipata**

1. La Società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dall'E.G.A.
2. La società partecipata dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge nelle specifiche materie:
  - Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  - Assunzioni di personale;
  - Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
  - Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e anticorruzione.
3. L'Organo Amministrativo e la struttura direttiva della Società sono impegnate a porre in essere ogni azione necessaria affinché possa venire approvato il Piano Operativo Annuale, corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, entro il 30 novembre di ciascun anno sia dall'E.G.A. che dall'Assemblea dei Soci di Talete S.p.A. previo parere vincolante da parte della S.T.O. circa la conformità al regime tariffario tempo per tempo vigente.
4. Con l'avvenuta approvazione del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società da parte dell'E.G.A. e dell'Assemblea dei Soci di Talete S.p.A., l'Organo Amministrativo della Società è autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.
5. Qualora l'Assemblea dei soci di cui al punto precedente è convocata successivamente al primo gennaio dell'esercizio in corso, l'Organo Amministrativo della Società è autorizzato a svolgere solo l'ordinaria amministrazione necessaria per garantire il regolare funzionamento dei servizi e delle attività affidate.
6. Quanto dettato dai precedenti sub. 4 e 5 dovrà essere adottato anche per le deliberazioni concernenti le modifiche del citato Piano Operativo Annuale corredato della Relazione previsionale sull'attività della Società.
7. L'Organo Amministrativo e la struttura direttiva della Società sono impegnate a trasmettere la relazione sull'andamento della gestione del primo semestre alla S.T.O. ed a tutti gli Enti Soci entro il 30 settembre di ciascun anno.
8. L'Organo amministrativo della Società entro il 15 novembre trasmette alla S.T.O. ed a tutti soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.
9. L'Organo Amministrativo della Società riferisce al Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione.
10. La società partecipata dovrà adottare Codici di Governance e di Comportamento attinenti ai rapporti tra il Soggetto Gestore e gli Enti azionisti necessari all'esercizio del "controllo analogo" ai sensi di legge che, a titolo esemplificativo e non riduttivo devono prevedere che:
  - Talete S.p.A. trasmette al Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto, l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - Ogni operazione di natura straordinaria dovrà ottenere il preventivo parere obbligatorio del Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto;
  - La Talete S.p.A. garantisce, a mezzo dei propri Organi Amministrativi e Direttivi, la partecipazione alle audizioni che il Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto ritenga opportuno convocare.

Le informazioni trasmesse agli Enti Soci ai sensi del precedente art. 8quater, con particolare riferimento al Piano Operativo Annuale, corredato della relazione previsionale sull'attività della



Società, devono contenere specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati al comma 1 del presente articolo.

Talete S.p.A., oltre al modello di Governance introdotto con l'adozione del presente Statuto, dovrà altresì dotarsi di un Codice di Comportamento attinente ai rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti azionisti e, ove richiesto dall'Assemblea dei Soci con le modalità indicate alla lettera b) del successivo art. 10, di un Regolamento Operativo sull'indirizzo e controllo analogo; esso, in particolare, dovrà individuare e definire eventuali ulteriori flussi informativi necessari all'esercizio del "controllo analogo" ai sensi di legge, i quali possono affiancare (e non sostituire) quanto riportato nello Statuto adottato.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

##### **Articolo 9 - Diritto d'intervento**

Gli azionisti che abbiano provveduto agli adempimenti di legge hanno diritto di intervenire all'Assemblea, in proprio o alternativamente - mediante un rappresentante munito di delega scritta, nei limiti di legge. La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.

##### **Articolo 9bis - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso delle autorizzazioni, di cui al successivo art. 10, le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate ai soci azionisti almeno 60 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, in modo che i Sindaci oppure i delegati dei Sindaci in Assemblea possano avere l'opportuno tempo per le decisioni di propria spettanza.

##### **Articolo 10 – Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge. Inoltre nel rispetto di quanto previsto in tema di indirizzo e controllo analogo e dalle norme vigenti per le società a partecipazione pubblica sono riservate all'Assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società;
2. l'approvazione di finanziamenti di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila);
3. l'approvazione della stipula di joint-venture di primaria rilevanza ed alleanze strategiche con terzi partner;
4. l'approvazione della stipula di accordi e/o convenzioni inerenti la gestione del servizio, tra la Società e i Soci;
5. la nomina e revoca dell'organo di amministrazione (consiglio di amministrazione o Amministratore Unico); nomina e revoca del Collegio Sindacale
6. la determinazione del compenso annuo lordo spettante all'organo amministrativo secondo le disposizioni normative e nei limiti stabiliti, dalle leggi pro-tempore vigenti sia per la quota fissa, sia per la quota variabile, di cui al successivo art.21, sulla base di riscontri effettuati in merito agli adempimenti dettati dalla Convenzione di Gestione e dalle disposizioni del presente statuto in tema di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto;
7. l'approvazione del Bilancio d'esercizio e la relazione sul governo societario predisposta dall'organo amministrativo che, a chiusura dell'esercizio sociale, è oggetto di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente della Società;
8. l'approvazione dei programmi di valutazione di rischio di crisi aziendale (risk management) e relativi piani di risanamento, redatti dall'organo amministrativo, in conformità alle disposizioni normative pro-tempore vigenti
9. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'Assemblea dei Soci le decisioni sui seguenti argomenti:

1. acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società e imprese aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civile;

- II. svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- III. svolgere attività finanziaria, immobiliare e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi;
- IV. contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado;
- V. costituire, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, l'attivazione o adesione ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, purché risulti strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei limiti di legge inderogabili;
- VI. operare quale concessionario o delegato degli Enti Soci per servizi lavori e forniture affidate ad essi da soggetti istituzionali;
- VII. delegare alcuni settori di attività ai Soci e/o a terzi che abbiano i requisiti di legge.

L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i Soci.

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto, sulla composizione e valore del Capitale Sociale, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 Cod.Civ.

In tema di indirizzo e controllo analogo e a pena di nullità delle relative decisioni prese, l'Assemblea dei Soci non può assumere decisioni in contrasto con quanto stabilito dall'E.G.A. nella Convenzione di Gestione che regola l'affidamento del S.I.I. alla Società.

Inoltre, ogni decisione dell'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria riguardante:

- i punti 1, 2, 3, 4 e 7 indicati nel presente articolo;
- la modifica dello statuto e la composizione e valore del Capitale Sociale
- la modifica del modello di governance aziendale,

assume validità se acquisito il previo parere obbligatorio del Comitato di indirizzo e Controllo Analogo Congiunto e, in analogia di quanto stabilito nel vigente regolamento della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'E.G.A., nelle sedute assembleari ordinarie sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli Enti Soci, determinata sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato ed in seconda convocazione, almeno un terzo degli Enti Soci determinato sempre sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato. Le delibere dell'Assemblea dei soci sono espressi per mezzo di votazione, dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata sia in termini numerici che di Capitale Sociale rappresentato.

Nelle assemblee straordinarie, la maggioranza è dei due terzi del capitale sociale e dei presenti.

#### **Articolo 11 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata presso la sede Sociale o altrove, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale ove opera la Società, mediante avviso comunicato ai soci con P.E.C. o lettera raccomandata A.R o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione:

- a) del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale;

b) del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società ai sensi dell'art. 8quater entro il 30 novembre di ciascun anno.

Nei casi e nei limiti previsti dalla Legge gli Amministratori possono differire la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, dando conto delle ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre entro 20 giorni dalla richiesta dei Soci appartenenti alla Consulta d'Ambito dell'E.G.A. n° 1 Lazio Nord Viterbo, qualora, ai sensi dell'art. 8ter, vengono evidenziati evidenti comportamenti omissivi della Talete Spa che non consentano il regolare esercizio del controllo analogo agli Enti Soci.

#### **Articolo 12 – Maggioranze**

Salvo quanto dettato nel precedente art. 10 in tema di indirizzo e controllo analogo, ogni azione dà diritto ad un voto.

I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, così come nelle eventuali convocazioni successive, sono quelli determinati dalla legge.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido per le ulteriori convocazioni, purché rimanga fermo il deposito delle azioni.

#### **Articolo 13 - Presidenza e conduzione dei lavori**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice Presidente o in subordine da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario dell'Assemblea è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, è nominato dall'Assemblea che può sceglierlo anche fra non Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione nonché il compito di escludere dall'Assemblea coloro che non hanno il diritto di parteciparvi. Il Presidente inoltre regola lo svolgimento della riunione, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure della votazione nonché le modalità di rilevazione dei voti, risolve le eventuali contestazioni.

Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

#### **Articolo 14 - Verbali e informazioni ai Soci**

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, e quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto per atto pubblico da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso la nomina del segretario è facoltativa.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede Sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

### **TITOLO IV°**

#### **ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

#### **Articolo 15 - Nomina e Composizione dell'Organo Amministrativo**

La nomina e la composizione dell'Organo Amministrativo della Società è effettuato ai sensi del D.Lgs. 19-08-2016 n. 175 art. 11. e s.m.i.

L'Organo Amministrativo della Società è di norma costituito da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, eletto con modalità previste dalla normativa vigente.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di ineleggibilità, Incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legge con la Società o con il Socio.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica permanente di Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte, senza compensi aggiuntivi, da un qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di organo collegiale, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In armonia di quanto dettato dal punto 1 dell'art. 8ter, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste che tengano conto delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e controllo Analogo, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, nelle quali i candidati (il cui numero massimo sarà il numero dei consiglieri dei quali è composto il Consiglio di Amministrazione) dovranno essere elencati, mediante un numero progressivo.

Ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per il primo candidato, per due per il secondo, per tre per il terzo, per quattro per il quarto e così di seguito. I candidati di tutte le liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi. Risulteranno eletti coloro che, nel limite del numero degli amministratori da eleggere avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti, quello più anziano di età.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, il successore o i successori dovranno essere nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, entro dieci giorni lavorativi (intendendosi per tali i giorni di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche in Italia non sono aperte per l'esercizio della loro attività) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia possibile sostituirli mediante cooptazione da parte di altri amministratori ai sensi dell'art.2386, comma 1, cod. civ., ovvero entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia necessario sostituirli mediante nomina da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art.2386, comma 2, cod. civ.

I nuovi Amministratori dovranno essere nominati sia per cooptazione, sia per nomina Assembleare nella persona del primo amministratore non eletto della lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato.

Gli amministratori durano in carica per un triennio, salvo verificarsi di una causa di decadenza e salva una diversa determinazione Assembleare all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione è comunque rieleggibile a norma dell'art.2383 del codice civile.

L'Assemblea ordinaria avrà sempre il potere, con le maggioranze di legge, di revocare gli amministratori nominati dalla stessa.

Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina Assembleare.

Ai sensi della L. 296/2006 non potranno essere nominati amministratori coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui al comma 734.

L'organo amministrativo della Società è soggetto alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, oltre che per la responsabilità di tipo amministrativo contabile salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti della Società.

Oltre alle ipotesi previste dal codice civile ed all'ipotesi di cui sopra, costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione la reiterata inosservanza delle direttive programmatiche contenute nel Piano operativo annuale approvate dall'Assemblea o comunque la tenuta di qualunque comportamento che impedisca o renda difficoltoso l'espletamento del controllo analogo.

Gli amministratori o l'amministratore revocato, per i motivi stabiliti dal codice civile e per i motivi di cui sopra non potranno richiedere alla Società risarcimenti danni e indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383 comma 3 del codice civile.

E' fatto inoltre divieto all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 16 - Presidente - Vice Presidente - Segretario**

L'Assemblea dei Soci nomina il Consiglio di Amministrazione ed elegge tra i membri dello stesso Organismo un Presidente ed un vice Presidente (salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un unico componente).

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

Nella stessa sede il Consiglio procede alla nomina di un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 17 - Adunanze del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui l'Organo Amministrativo sia composto da un unico componente, si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede della Società (o in altri luoghi, di norma all'interno dell'A.T.O. n° 1 Lazio Nord Viterbo, scelti dal Presidente).

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta la maggioranza in carica dei Consiglieri ne facciano richiesta per iscritto.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R., P.E.C. o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può farsi con P.E.C o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso minimo di quarantotto ore.

In caso di impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità, dato avviso ai Membri effettivi del Collegio Sindacale.

In mancanza della formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite, con la presenza di tutti i Consiglieri e dei Membri effettivi del Collegio Sindacale.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal Consigliere all'uopo designato dal Consiglio all'inizio della riunione.

In caso di assenza del segretario del Consiglio, il segretario della riunione è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei Consiglieri.

#### **Articolo 18 - Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio**

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un unico componente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Di ogni riunione e deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

#### **Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo- Deleghe**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, escluso soltanto quanto riservato dalla Legge, o dallo Statuto, alle competenze dell'Assemblea.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, salvo i casi di Amministratore Unico, sulla base dell'organigramma approvato dall'E.G.A. ed entro i limiti previsti dalla legge può:

- nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri salvo i casi di Amministratore Unico;
- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione determinando i limiti della delega, salvo i casi di Amministratore Unico, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 comma 9 D.Lgs 175/2016);
- nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo;

Inoltre definisce gli obiettivi strategici in materia di e adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in conformità alle disposizioni normative pro-tempore vigenti nonché, se del caso, richiede integrazioni degli strumenti di governo societario mediante regolamenti interni, codici di condotta propri o aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di utenti, dipendenti e collaboratori. Detti strumenti qualora adottati sono indicati nella relazione sul governo societario.

#### **Articolo 20 - Rappresentanza Legale della Società**

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente e ancora all'Amministratore Delegato, se nominato.

#### **Articolo 21 - Compenso e rimborso spese per i Consiglieri**

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso annuale dell'Amministratore unico e/o di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea ordinaria secondo le disposizioni normative di cui all'art 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 e comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi pro-tempore vigenti.

Tale compenso, una volta deliberato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Almeno il 10 % del suddetto compenso annuale dovrà essere subordinato al rispetto, da parte della Società, degli adempimenti e dei tempi previsti nella Convenzione di Gestione con l'E.G.A. n° 1 Lazio Nord - Viterbo, nelle previsioni operative annuali e nella relazione previsionale di cui all'art. 8ter.

Tale quota di compenso sarà erogato, proporzionalmente al citato rispetto, al termine della gestione annuale nella misura proposta dal Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 22 - Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria nomina, con le modalità di cui all'art.15 del presente statuto il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Collegio Sindacale è nominato e funzionante ai sensi di Legge.

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare non devono trovarsi in una delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Nella scelta dei componenti del Collegio Sindacale, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Membri Effettivi del Collegio Sindacale, le funzioni e la durata in carica dei Sindaci sono regolate dalle vigenti Leggi.

#### **Art. 22 bis – Controllo Contabile**

Il controllo contabile della società è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. Codice civile, da un revisore legale dei conti o da società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà anche il compenso.

L'Organo di Revisione deve provvedere a scambi periodici di informazioni con il Collegio Sindacale o con eventuali altri organismi di controllo della società.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO**

#### **Articolo 23 - Chiusura esercizio sociale - Riparto Utili**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Gli utili netti disponibili risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:

- a) il 5 % (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto di capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà, assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea determinate con maggioranza qualificata dei due terzi ed in via prioritaria al miglioramento degli impianti, della qualità dell'acqua, del contenimento delle tariffe e ad azioni di sensibilizzazione degli utenti circa il contenimento dei consumi.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini che saranno fissati dall'Assemblea o, in difetto, dall'Organo Amministrativo. Il pagamento sarà effettuato presso la sede sociale e presso le banche che saranno determinate dall'Organo Amministrativo.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società. I dividendi non riscossi e prescritti sono assegnati a riserva straordinaria.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 24 – Liquidatori**

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea con le maggioranze prescritte nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando le norme per la liquidazione.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 25 - Domiciliazione degli azionisti - Foro Convenzionale**

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

Tutte le contestazioni fra gli Azionisti e la Società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.

#### **Articolo 26 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto è nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile, le vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle in materia di società a partecipazione pubblica e tutte quelle che in futuro verranno emanate in materia.

#### **Articolo 26bis – Adeguamento normativa sopravvenuta**

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli azionisti e del Comitato di Indirizzo e Controllo analogo relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

Le disposizioni sull'indirizzo e controllo analogo, potranno essere parzialmente emendate, integrate e/o modificate in ragione dell'evoluzione normativa in materia, di specifiche disposizioni emanate dall'ANAC o da altre Autorità all'uopo preposte, ovvero attraverso l'introduzione di patti parasociali vincolanti per i Soci e la Società purché approvati dall'Assemblea dei Soci al fine di introdurre le misure più opportune per adeguare gli atti interni alla normativa vigente.